



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2011/0294(COD)

30.10.2012

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (COM(2011)0650/3 – C7-0375/2011 – 2011/0294(COD))

Relatore per parere: Sergio Gaetano Cofferati

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Una rete di infrastrutture di trasporto è indispensabile per la piena realizzazione del mercato unico europeo. La libera circolazione di persone e merci per essere effettiva ha bisogno di superare limiti, strozzature e la mancanza di collegamenti rapidi e continui.

Gli orientamenti della Commissione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti attraverso un modello a doppio strato sono una proposta giustamente ambiziosa e completa e possono diventare uno strumento indispensabile per la crescita sostenibile e la coesione territoriale.

Affinché ciò sia possibile, è fondamentale pensare alle infrastrutture dei trasporti non solo guardando all'utilità marginale per la singola regione o Stato membro, ma evidenziandone e valorizzandone il valore aggiunto europeo. La definizione delle priorità deve quindi andare in questa direzione, privilegiando innanzitutto il completamento e il rafforzamento delle tratte transfrontaliere, intervenendo sulle strozzature e favorendo lo sviluppo di sistemi di trasporto interoperabili tra gli Stati membri.

Oltre al collegamento tra i paesi, un ruolo decisivo deve essere svolto dalla connessione e l'integrazione modale tra i mezzi di trasporto, attraverso la realizzazione di collegamenti e piattaforme intermodali.

Nelle infrastrutture di trasporto dovrà certamente concentrarsi il livello più elevato della tecnologia esistente, al fine di fornire servizi di alta qualità e garantire il massimo livello di sicurezza possibile a un costo accessibile per tutti i cittadini.

Il sistema di trasporti europeo deve essere progettato, costruito e ammodernato garantendo l'accessibilità a tutti gli utenti, dedicando una particolare attenzione in questo senso ai passeggeri a mobilità limitata, disabili o anziani.

La realizzazione delle infrastrutture europee dovrà essere effettuata riducendo al minimo l'impatto ambientale e, ove possibile, valorizzando le infrastrutture esistenti. La rete deve essere creata, sviluppata e gestita in maniera efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile sotto il profilo sociale ed ambientale.

Di grande importanza per la costruzione delle reti europee è la figura dei coordinatori europei, nominati per facilitare la realizzazione dei corridoi. Si tratta di una funzione cruciale per dare impulso e garantire la realizzazione delle tratte con maggiore valore aggiunto europeo e assicurare una pianificazione razionale delle infrastrutture, informando e coinvolgendo gli Stati membri e le amministrazioni locali. Tale figura viene giustamente rafforzata nella proposta della Commissione. Il relatore ritiene che la valorizzazione del ruolo del coordinatore sia giusta e coerente con la necessità di realizzare una rete infrastrutturale che superi i confini nazionali e favorisca il pieno sviluppo delle potenzialità del mercato interno.

Un progetto infrastrutturale di così grande ambizione necessita ovviamente di un grande piano di investimenti europei. L'aumento delle risorse destinate a tali progetti, attraverso il "meccanismo per collegare l'Europa", è un passo importante ma non sufficiente per il

completamento del piano nei tempi previsti. È quindi necessario che a tali investimenti si aggiungano altri fondi e investimenti, nonché risorse provenienti anche da forme di finanziamento innovative dell'Unione.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Tali obiettivi specifici dovrebbero essere raggiunti stabilendo interconnessioni e l'interoperabilità tra reti di trasporto nazionali in modo efficiente sotto il profilo delle risorse.

Emendamento

(3) Tali obiettivi specifici dovrebbero essere raggiunti stabilendo interconnessioni e l'interoperabilità tra reti di trasporto nazionali in modo efficiente sotto il profilo delle risorse, ***ed ecoefficiente e sostenibile a livello sociale.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) La rete globale è *desti nata* ad essere una ampia rete di trasporti a livello europeo in grado di garantire l'accessibilità di tutte le regioni dell'Unione – anche quelle più periferiche e ultraperiferiche, come perseguito anche dalla politica marittima integrata – e una maggiore coesione fra di esse. È necessario che gli orientamenti stabiliscano requisiti per l'infrastruttura della rete globale, al fine di ***realizzare*** una rete di alta qualità in tutta l'Unione entro il 2050.

Emendamento

(10) La rete globale è *destinata* ad essere un'ampia rete di trasporti a livello europeo in grado di garantire l'accessibilità di tutte le regioni dell'Unione – anche quelle più periferiche, ***insulari*** e ultraperiferiche, come perseguito anche dalla politica marittima integrata – e una maggiore coesione ***economica e sociale*** fra di esse. È necessario che gli orientamenti stabiliscano requisiti per l'infrastruttura della rete globale, al fine di ***garantire*** una rete di alta qualità in tutta l'Unione entro il 2050.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) La rete globale dovrebbe tenere conto dei problemi specifici di alcuni Stati membri, quali le aree scarsamente popolate senza strade locali alternative, e garantire che questi problemi siano gestiti in modo efficiente e appropriato. Ciò contribuirebbe a consentire a tutti i cittadini di godere della libera circolazione nell'Unione europea.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) La rete centrale deve essere individuata e ***realizzata*** a titolo prioritario all'interno del quadro fornito dalla rete globale entro il 2030. Essa deve costituire la spina dorsale dello sviluppo di una rete di trasporti multimodale e promuovere lo sviluppo dell'intera rete globale. Ciò dovrebbe permettere all'iniziativa dell'Unione di concentrarsi su quei componenti della rete transeuropea dei trasporti con il più alto valore aggiunto europeo, in particolare le tratte transfrontaliere, i collegamenti mancanti, i punti di connessione multimodali e le principali strozzature.

(11) La rete centrale deve essere individuata e ***si devono adottare misure appropriate per la sua realizzazione*** a titolo prioritario all'interno del quadro fornito dalla rete globale entro il 2030. Essa deve costituire la spina dorsale dello sviluppo di una rete di trasporti multimodale e promuovere lo sviluppo dell'intera rete globale. Ciò dovrebbe permettere all'iniziativa dell'Unione di concentrarsi su quei componenti della rete transeuropea dei trasporti con il più alto valore aggiunto europeo, in particolare le tratte transfrontaliere, i collegamenti mancanti, i punti di connessione multimodali e le principali strozzature.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Al fine di istituire la rete centrale e la rete globale in modo coordinato e tempestivo, permettendo quindi di massimizzarne i benefici, è necessario che gli Stati membri interessati garantiscano che i progetti di interesse comune siano conclusi rispettivamente entro il 2030 e il 2050.

Emendamento

(12) Al fine di istituire la rete centrale e la rete globale in modo coordinato e tempestivo, permettendo quindi di massimizzarne i benefici, è necessario che gli Stati membri interessati garantiscano che i progetti di interesse comune siano conclusi rispettivamente entro il 2030 e il 2050. ***Nel contesto del riesame di cui all'articolo 57, la Commissione dovrebbe valutare lo stato di avanzamento dei progetti e, qualora necessario, rivedere questi termini, tenendo conto di eventuali sviluppi che potrebbero pregiudicare la loro realizzazione, nonché del processo di recupero dei nuovi Stati membri.***

Emendamento 6

**Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) La Commissione dovrebbe monitorare e valutare se gli Stati membri hanno adottato tutte le misure necessarie per garantire che i progetti siano realizzati in conformità della legislazione dell'Unione, nonché per accertare la corretta attuazione del presente regolamento e il valore aggiunto europeo dei progetti di interesse comune.

Emendamento 7

**Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Il presente regolamento non dovrebbe creare ulteriori oneri

amministrativi per gli Stati membri, le autorità regionali e locali e tutte le parti interessate coinvolte nello sviluppo e nell'attuazione delle TEN-T.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Nel quadro del riesame entro il 2023 conformemente all'articolo 57, la Commissione può, in cooperazione con gli Stati membri interessati, valutare la possibilità di integrare nella rete altre infrastrutture che hanno migliorato i propri standard e sono in grado di soddisfare i requisiti definiti nel regolamento.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Al fine di sfruttare al massimo gli orientamenti TEN-T in modo globale, nonché per fornire un'utilizzazione migliore, più efficace e accessibile per i passeggeri, la creazione della rete centrale e della rete globale dovrebbe essere seguita dall'istituzione di una piattaforma comune europea di trasporto dei passeggeri che offra modi standardizzati di viaggiare in tutta Europa. Tale piattaforma dovrebbe offrire ai passeggeri informazioni accessibili e complete per quanto riguarda i loro viaggi transfrontalieri, comprese le interconnessioni, l'interoperabilità e la multimodalità, fornire un modo

standardizzato di emissione e di fatturazione dei biglietti, permettendo ai passeggeri di viaggiare in diversi Stati membri utilizzando un singolo biglietto che comprenda tutti i mezzi di trasporto, e offrire un sistema comune di reclamo che permetta ai consumatori di segnalare i problemi incontrati agli operatori di viaggio di altri Stati membri dell'UE.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 ter) Gli orientamenti riconoscono che la definizione delle priorità e la realizzazione dei progetti dipendono dal loro grado di maturità e dalla disponibilità di risorse finanziarie e non pregiudicano l'impegno finanziario di uno Stato membro o dell'Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) La rete transeuropea dei trasporti dovrebbe essere progettata, costruita e ammodernata in modo da garantire la piena accessibilità a tutti gli utenti, in particolare alle persone anziane e ai passeggeri disabili o a mobilità ridotta.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) È opportuno inoltre che i corridoi della rete centrale perseguano più ampi obiettivi della politica dei trasporti e facilitino l'integrazione modale e le operazioni multimodali. Ciò dovrebbe permettere lo sviluppo di corridoi speciali, ottimizzati sotto il profilo dell'uso di energia e delle emissioni che minimizzano quindi l'impatto sull'ambiente, e che sono interessanti anche per la loro affidabilità, la congestione limitata e i bassi costi operativi e amministrativi. Occorre includere un elenco iniziale di corridoi nel regolamento (UE) n. XXX/2012 [Meccanismo per collegare l'Europa], ma tale elenco deve rimanere adattabile per tenere conto di modifiche dei flussi di traffico.

Emendamento

(27) È opportuno inoltre che i corridoi della rete centrale perseguano più ampi obiettivi della politica dei trasporti e facilitino l'integrazione modale e le operazioni multimodali. Ciò dovrebbe permettere lo sviluppo di corridoi speciali, ottimizzati sotto il profilo dell'uso di energia e delle emissioni che minimizzano quindi l'impatto sull'ambiente, e che sono interessanti anche per la loro affidabilità, la congestione limitata e i bassi costi operativi e amministrativi, ***che dovrebbero essere ulteriormente ridotti in maniera graduale***. Occorre includere un elenco iniziale di corridoi nel regolamento (UE) n. XXX/2012 [Meccanismo per collegare l'Europa], ma tale elenco deve rimanere adattabile per tenere conto di modifiche dei flussi di traffico.

Emendamento 13

**Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) Il ruolo dei coordinatori europei riveste un'importanza cruciale per dare impulso e garantire la realizzazione dei corridoi e delle tratte che presentano un elevato valore aggiunto europeo, nonché per assicurare una pianificazione razionale delle infrastrutture instaurando un dialogo strutturato con le amministrazioni locali e le popolazioni interessate.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) Il completamento ottimale della rete transeuropea dei trasporti potrà realizzarsi soltanto attraverso un maggiore concentrazione delle risorse economiche; a queste dovrebbero perciò aggiungersi le risorse provenienti da finanziamenti innovativi dell'Unione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) soddisfano le esigenze di trasporto e mobilità ***dei*** suoi utenti all'interno dell'Unione e nelle relazioni con paesi terzi, contribuendo all'ulteriore crescita e competitività ***economica***;

a) soddisfano le esigenze di trasporto e mobilità ***di tutti i*** suoi utenti all'interno dell'Unione e, ***ove opportuno***, nelle relazioni con paesi terzi, contribuendo all'ulteriore crescita ***economica sostenibile*** e ***alla*** competitività;

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) promuovono i concetti operativi e tecnologici più avanzati;

c) promuovono i concetti operativi, ***eco-efficienti*** e tecnologici più avanzati;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) *permettono un'adeguata* accessibilità a tutte le regioni dell'Unione, promuovendo la coesione sociale, economica e territoriale e sostenendo una crescita inclusiva.

Emendamento

d) *migliorano l'*accessibilità a tutte le regioni dell'Unione, *comprese le regioni ultraperiferiche, insulari e montane, e assicurano che sia adeguata,* promuovendo la coesione sociale, economica e territoriale e sostenendo una crescita inclusiva *e sostenibile*.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) offrono agli utenti servizi accessibili, sicuri e di qualità elevata, a condizioni economiche eque;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) la valorizzazione e il miglioramento delle infrastrutture esistenti;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) la riduzione al minimo dell'impatto ambientale;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) un'infrastruttura di trasporto equilibrata dal punto di vista geografico e che tiene conto delle aree scarsamente popolate, senza strade locali alternative e difficilmente accessibili;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 5 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri e, se opportuno, le autorità locali e regionali, i gestori dell'infrastruttura, gli operatori del trasporto e altri soggetti pubblici e privati programmano, sviluppano e gestiscono la rete transeuropea dei trasporti in maniera efficiente sotto il profilo delle risorse, attraverso:

Gli Stati membri e, se opportuno, le autorità locali e regionali, i gestori dell'infrastruttura, gli operatori del trasporto e altri soggetti pubblici e privati programmano, sviluppano e gestiscono la rete transeuropea dei trasporti in maniera efficiente sotto il profilo delle risorse ***e sostenibile sul piano sociale e ambientale,*** attraverso:

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) la promozione di misure di emergenza e programmi per migliorare la sicurezza e ridurre gli incidenti;

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g ter) misure per assicurare che gli obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale siano sempre raggiunti.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La rete globale è costituita da tutte le infrastrutture di trasporto già esistenti e programmate della rete transeuropea dei trasporti, nonché di misure che ne promuovono l'uso efficiente. Essa è sviluppata in conformità a quanto disposto nel capo II.

2. La rete globale è costituita da tutte le infrastrutture di trasporto già esistenti e programmate della rete transeuropea dei trasporti, nonché di misure che ne promuovono l'uso efficiente ***e sostenibile sul piano sociale e ambientale***. Essa è sviluppata in conformità a quanto disposto nel capo II.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I progetti di interesse comune contribuiscono allo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti attraverso la creazione di nuove infrastrutture di trasporto, la manutenzione, il ripristino e l'aggiornamento dell'infrastruttura di trasporto esistente e con misure che ne promuovono l'uso efficiente sotto il profilo delle risorse.

1. I progetti di interesse comune contribuiscono allo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti attraverso la creazione di nuove infrastrutture di trasporto, la manutenzione, il ripristino e l'aggiornamento dell'infrastruttura di trasporto esistente e con misure che ne promuovono l'uso efficiente sotto il profilo delle risorse ***e sostenibile sul piano sociale e ambientale***.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione controlla e valuta se gli Stati membri hanno adottato tutte le misure atte a garantire che i progetti siano realizzati in conformità della legislazione dell'Unione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) è stato sottoposto ad un'analisi costo-benefici sotto il profilo socioeconomico risultata in un valore netto attuale positivo;

c) è stato sottoposto ad un'analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico risultata in un valore netto attuale positivo, ***che dovrebbe includere gli effetti sulla libera circolazione delle persone e delle merci tra gli Stati membri, sulla coesione territoriale e sullo sviluppo sostenibile;***

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) dimostra un evidente valore aggiunto europeo.

d) dimostra un evidente valore aggiunto europeo, ***anche dal punto di vista sociale, ecologico e del rispetto dell'ambiente.***

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) ***realizzare*** sistemi di gestione del traffico

d) ***promuovere*** sistemi di gestione del

in quei paesi.

traffico in quei paesi.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) riconosce le limitazioni fisiche e geografiche delle infrastrutture di trasporto negli Stati membri indicate nelle norme tecniche di interoperabilità.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché la rete globale sia completata e pienamente conforme alle disposizioni pertinenti del presente capo entro ***e non oltre*** il 31 dicembre 2050.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la rete globale sia completata e pienamente conforme alle disposizioni pertinenti del presente capo entro il 31 dicembre 2050. ***Nel contesto del riesame di cui all'articolo 57, la Commissione valuta lo stato di avanzamento della rete globale e, qualora necessario, può rivedere questo termine, tenendo conto di eventuali sviluppi che potrebbero pregiudicare la sua realizzazione, nonché del processo di recupero dei nuovi Stati membri.***

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) realizzare e installare sistemi di trasporto intelligenti, incluse le misure che permettono la gestione del traffico, la programmazione multimodale e i servizi

a) realizzare e installare sistemi di trasporto intelligenti, incluse le misure che permettono la gestione del traffico, la programmazione multimodale e i servizi

informatici, la tracciabilità multimodale, la programmazione della capacità e le prenotazioni online nonché i servizi di biglietteria integrati;

informatici, la tracciabilità multimodale, la programmazione della capacità e le prenotazioni online ***orientate alle esigenze dei consumatori*** nonché i servizi di biglietteria integrati;

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) garantire che i problemi specifici di alcuni Stati membri, quali le aree scarsamente popolate senza strade locali alternative, siano presi in considerazione e gestiti in modo adeguato e efficace;

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) garantire ai cittadini che il processo di pianificazione delle TEN-T rispetterà le loro preoccupazioni;

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) promuovere l'utilizzo efficiente e sostenibile dell'infrastruttura e, ove necessario, aumentarne la capacità;

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera h

Testo della Commissione

h) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di combustibile **permettendo** l'uso di fonti energetiche e sistemi di propulsione alternativi e in particolare a basse o a zero emissioni di carbonio;

Emendamento

h) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di combustibile **sostenendo e promuovendo** l'uso di fonti energetiche e sistemi di propulsione alternativi e in particolare a basse o a zero emissioni di carbonio;

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli operatori dei terminali merci garantiscono che tutti i terminali merci siano aperti a tutti gli operatori.
Gli operatori delle piattaforme logistiche offrono almeno un terminale aperto a tutti gli operatori.
Gli operatori di terminali merci e di piattaforme logistiche forniscono tale accesso in modo non discriminatorio e applicano tariffe trasparenti.

Emendamento

1. Gli operatori dei terminali merci garantiscono che tutti i terminali merci siano aperti a tutti gli operatori.
Gli operatori delle piattaforme logistiche offrono almeno un terminale aperto a tutti gli operatori.
Gli operatori di terminali merci e di piattaforme logistiche forniscono tale accesso in modo non discriminatorio e applicano tariffe trasparenti, ***pertinenti ed eque.***

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 14 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) rispetto delle norme infrastrutturali e maggiore interoperabilità.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le strade di alta qualità di cui al paragrafo 1, lettera a), sono quelle che svolgono un ruolo importante nel trasporto di merci e passeggeri di lungo raggio, collegano i principali centri urbani ed economici, sono interconnesse con altri modi di trasporto e collegano le regioni NUTS 2 senza accesso al mare e periferiche con le regioni centrali dell'Unione.

Emendamento

2. Le strade di alta qualità di cui al paragrafo 1, lettera a), sono quelle che svolgono un ruolo importante nel trasporto di merci e passeggeri di lungo raggio, collegano i principali centri urbani ed economici, sono interconnesse con altri modi di trasporto e collegano le regioni NUTS 2 **montuose, remote**, senza accesso al mare e periferiche con le regioni centrali dell'Unione.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 22 – lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a bis) miglioramento e promozione della sicurezza stradale;

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 22 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) promozione della sicurezza stradale.

soppresso

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I progetti di interesse comune delle autostrade del mare nella rete transeuropea dei trasporti possono comprendere anche

3. I progetti di interesse comune delle autostrade del mare nella rete transeuropea dei trasporti possono comprendere anche

attività che comportano più ampi benefici e non sono collegate a porti specifici, come le attività per migliorare le prestazioni ambientali, per rendere disponibili i sistemi rompighiaccio, le attività dirette a garantire la navigabilità per tutto l'arco dell'anno, le operazioni di dragaggio, gli impianti di rifornimento di combustibili alternativi, nonché l'ottimizzazione di processi, procedure e dell'elemento umano, le piattaforme ICT e i sistemi di informazione, tra cui sistemi di gestione del traffico e di comunicazione elettronica.

attività che comportano più ampi benefici e non sono collegate a porti specifici, come le attività per migliorare le prestazioni ambientali *dei vettori e delle infrastrutture*, per rendere disponibili i sistemi rompighiaccio, le attività dirette a garantire la navigabilità per tutto l'arco dell'anno, le operazioni di dragaggio, gli impianti di rifornimento di combustibili alternativi, nonché l'ottimizzazione di processi, procedure e dell'elemento umano, le piattaforme ICT e i sistemi di informazione, tra cui sistemi di gestione del traffico e di comunicazione elettronica.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 27 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovere le autostrade del mare, compresa la navigazione su rotte brevi;

Emendamento

a) promuovere le autostrade del mare, compresa la navigazione su rotte brevi, *favorire lo sviluppo delle connessioni con il retroterra e, in particolare, sviluppare misure che migliorino le prestazioni ambientali del trasporto marittimo secondo i requisiti applicabili in conformità del diritto dell'Unione o degli accordi internazionali pertinenti;*

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nell'ambito delle loro responsabilità, gli Stati membri e gli operatori degli aeroporti garantiscono che tutti gli aeroporti offrano almeno un terminale aperto a tutti gli operatori senza discriminazioni e applichino tariffe trasparenti.

Emendamento

1. Nell'ambito delle loro responsabilità, gli Stati membri e gli operatori aeroportuali garantiscono che tutti gli aeroporti offrano almeno un terminale aperto a tutti gli operatori in modo non discriminatorio e applichino tariffe trasparenti, *pertinenti ed*

equa.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 31 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) migliorare le interconnessioni multimodali degli aeroporti, in particolare con le linee ferroviarie ad alta velocità e le linee metropolitane urbane;

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 31 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) prevedere piani basati sulla sostenibilità e misure a favore del clima.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 35 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) garantire che le interconnessioni multimodali rispondano ai requisiti di piena accessibilità per tutti gli utenti.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 39 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) ***consentire*** la decarbonizzazione dei trasporti attraverso la transizione verso

a) ***sostenere e promuovere*** la decarbonizzazione dei trasporti attraverso

tecnologie di trasporto innovative;

la transizione verso tecnologie di trasporto innovative *e sostenibili*;

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 39 – lettera b

Testo della Commissione

b) *consentire* la decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto promuovendo l'efficienza energetica nonché l'introduzione di sistemi di propulsione alternativi e la fornitura delle infrastrutture corrispondenti. Tale infrastruttura può includere reti e altri strumenti necessari per la trasmissione dell'energia, tener conto dell'infrastruttura, dell'interfaccia del veicolo e comprendere sistemi di trasporto intelligenti;

Emendamento

b) *sostenere* la decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto promuovendo l'efficienza energetica nonché l'introduzione di sistemi di propulsione alternativi e la fornitura dell'infrastruttura corrispondente. Tale infrastruttura può includere reti e altri strumenti necessari per la trasmissione dell'energia, tener conto dell'infrastruttura, dell'interfaccia del veicolo e comprendere sistemi di trasporto intelligenti;

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 39 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) promuovere misure, come la piattaforma comune europea di trasporto dei passeggeri, al fine di migliorare il coordinamento dei servizi per i passeggeri direttamente connessi all'infrastruttura, migliorando l'informazione, offrendo servizi di biglietteria standardizzati e istituendo un sistema comune di reclamo;

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 39 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) promuovere modi efficaci per fornire informazioni accessibili e comprensibili a tutti i cittadini in materia di interconnessioni, interoperabilità e multimodalità;

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 40

Testo della Commissione

Gli Stati membri ed altri promotori di progetti *prendono in debita considerazione la necessità di provvedere* affinché le infrastrutture di trasporto offrano *un elevato* grado di sicurezza per i movimenti di passeggeri e di merci.

Emendamento

Gli Stati membri ed altri promotori di progetti *provvedono* affinché le infrastrutture di trasporto offrano *il massimo* grado di sicurezza *possibile* per i movimenti di passeggeri e di merci.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Ove opportuno, occorre attribuire la *dovuta* considerazione alla resistenza delle infrastrutture ai disastri naturali o provocati dall'uomo in conformità a eventuali requisiti che possano essere stabiliti *nella* pertinente *legislazione* dell'Unione.

Emendamento

Occorre attribuire la *massima* considerazione alla resistenza delle infrastrutture ai disastri naturali o provocati dall'uomo in conformità a eventuali requisiti che possano essere stabiliti *nel* pertinente *diritto* dell'Unione.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 42

Testo della Commissione

Gli Stati membri e altri promotori di

Emendamento

Gli Stati membri e altri promotori di

progetti eseguono valutazioni ambientali di piani e progetti, in particolare come previsto nella direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché nelle seguenti direttive del Parlamento europeo e del Consiglio: 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 2009/147/CE, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, al fine di evitare o, quando ciò non sia possibile, mitigare gli impatti negativi sull'ambiente, come la frammentazione del paesaggio, l'impermeabilizzazione del suolo e l'inquinamento atmosferico, idrico e acustico, e proteggere in modo efficace la biodiversità.

progetti eseguono valutazioni ambientali di piani e progetti, in particolare come previsto nella direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché nelle seguenti direttive del Parlamento europeo e del Consiglio: 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 2009/147/CE, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, al fine di evitare o, quando ciò non sia possibile, mitigare gli impatti negativi sull'ambiente, come la frammentazione del paesaggio, l'impermeabilizzazione del suolo e l'inquinamento atmosferico, idrico e acustico, e proteggere in modo efficace la biodiversità. ***Gli Stati membri e altri promotori di progetti valutano inoltre la coerenza dei progetti infrastrutturali rispetto agli obiettivi europei di riduzione delle emissioni di gas serra.***

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 43

Testo della Commissione

L'infrastruttura dei trasporti deve consentire una mobilità senza ostacoli e l'accessibilità per tutti gli utenti, in particolare le persone anziane, le persone a mobilità ridotta e i passeggeri disabili.

Emendamento

L'infrastruttura dei trasporti deve consentire una mobilità senza ostacoli e l'accessibilità per tutti gli utenti, in particolare le persone anziane, le persone a mobilità ridotta e i passeggeri disabili.

La progettazione e la realizzazione

dell'infrastruttura di trasporto si basano sui bisogni degli utenti e permettono ai passeggeri di esercitare pienamente i diritti che sono loro garantiti dalla legislazione dell'Unione.

A tal fine, gli Stati membri e gli altri promotori di progetti eseguono valutazioni ex ante dell'accessibilità dell'infrastruttura e dei servizi ad essa connessi.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La rete centrale consiste di quelle parti della rete globale che rivestono la più alta importanza strategica ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica relativa alla rete transeuropea dei trasporti. La rete centrale in particolare contribuisce a far fronte al fenomeno della crescente mobilità e allo sviluppo di un sistema di trasporti a basse emissioni di carbonio.

Emendamento

1. La rete centrale consiste di quelle parti della rete globale che rivestono la più alta importanza strategica ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica relativa alla rete transeuropea dei trasporti. La rete centrale in particolare contribuisce a far fronte al fenomeno della crescente mobilità, **garantendo nel contempo che i trasporti siano pienamente accessibili ai passeggeri anziani e a quelli disabili e a mobilità ridotta**, e allo sviluppo di un sistema di trasporti a basse emissioni di carbonio.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

– disponibilità di combustibili puliti alternativi;

Emendamento

– disponibilità di combustibili puliti alternativi **a prezzi competitivi**;

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera c – trattino 1

Testo della Commissione

– lo sviluppo di aree di sosta sulle autostrade ogni 50 km circa al fine di fornire tra l'altro sufficienti spazi di parcheggio per gli utenti commerciali della strada con un **adeguato** livello di sicurezza;

Emendamento

– lo sviluppo di aree di sosta sulle autostrade ogni 50 km circa al fine di fornire tra l'altro sufficienti spazi di parcheggio per gli utenti commerciali della strada con un **sufficiente** livello di sicurezza;

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera c – trattino 2

Testo della Commissione

– disponibilità di combustibili puliti alternativi;

Emendamento

– disponibilità di combustibili puliti alternativi **a prezzi competitivi**;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri *provvedono* affinché la rete centrale venga completata e sia conforme alle disposizioni del presente capo entro **e non oltre** il 31 dicembre 2050.

Emendamento

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri *provvedono* affinché la rete centrale venga completata e sia conforme alle disposizioni del presente capo entro il 31 dicembre 2050. ***Nel contesto del riesame di cui all'articolo 57, la Commissione valuta lo stato di avanzamento della rete centrale e, qualora necessario, può rivedere questo termine, tenendo conto di eventuali sviluppi che potrebbero pregiudicare la sua realizzazione, nonché del processo di recupero dei nuovi Stati membri.***

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I porti marittimi indicati nella parte 2 dell'allegato II sono collegati con l'infrastruttura di trasporto stradale e ferroviaria della rete transeuropea dei trasporti entro *e non oltre* il 31 dicembre 2030, con l'eccezione di casi debitamente giustificati.

Emendamento

2. I porti marittimi indicati nella parte 2 dell'allegato II sono collegati con l'infrastruttura di trasporto stradale e ferroviaria della rete transeuropea dei trasporti entro il 31 dicembre 2030, con l'eccezione di casi debitamente giustificati.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I principali aeroporti indicati nella parte 1b dell'allegato II sono collegati con l'infrastruttura di trasporto stradale e ferroviaria della rete transeuropea dei trasporti entro *e non oltre* il 31 dicembre 2050. Tenendo conto della potenziale domanda di traffico, tali aeroporti sono integrati nella rete ferroviaria ad alta velocità ogniqualvolta ciò sia possibile.

Emendamento

3. I principali aeroporti indicati nella parte 1b dell'allegato II sono collegati con l'infrastruttura di trasporto stradale e ferroviaria della rete transeuropea dei trasporti entro il 31 dicembre 2050. Tenendo conto della potenziale domanda di traffico, tali aeroporti sono integrati nella rete ferroviaria ad alta velocità ogniqualvolta ciò sia possibile.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Ove appropriato, i corridoi ferroviari per il trasporto di merci di cui al regolamento (UE) n. 913/2010 nonché i corridoi del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) dovrebbero far parte dei corridoi della rete centrale.

Motivazione

L'emendamento mira a garantire l'inclusione di tutti i corridoi nella rete centrale in modo da non creare ostacoli nell'individuare i corridoi ferroviari, stradali o paneuropei. Attualmente potrebbe non essere chiaro.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) promuove l'instaurazione di forme di dialogo con le popolazioni e i territori interessati al fine di evidenziare e risolvere anticipatamente le eventuali problematiche connesse alla progettazione infrastrutturale, favorendo soluzioni sostenibili dal punto di vista ambientale e socialmente condivise.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Il Parlamento europeo valuta annualmente lo stato di avanzamento dei corridoi della rete centrale e le azioni intraprese dai coordinatori, invitandoli nel contempo ad adottare misure e iniziative.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Fatte salve le procedure applicabili stabilite dagli ordinamenti nazionali e

7. Fatte salve le procedure applicabili stabilite dagli ordinamenti nazionali e

dell'Unione, la Commissione **può chiedere** il parere del coordinatore europeo al momento dell'esame delle domande di finanziamento dell'Unione concernenti i corridoi della rete centrale per i quali il coordinatore è responsabile.

dell'Unione, la Commissione **chiede** il parere del coordinatore europeo al momento dell'esame delle domande di finanziamento dell'Unione concernenti i corridoi della rete centrale per i quali il coordinatore è responsabile.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Per ogni corridoio della rete centrale, gli Stati membri interessati, in cooperazione con la piattaforma di corridoio, redigono congiuntamente e notificano alla Commissione un piano di sviluppo del corridoio entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tale piano contiene in particolare:

Emendamento

1. Per ogni corridoio della rete centrale, gli Stati membri interessati, **insieme al coordinatore europeo e** in cooperazione con la piattaforma di corridoio, redigono congiuntamente e notificano alla Commissione un piano di sviluppo del corridoio entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. **Il coordinatore europeo presta sostegno agli Stati membri nell'attuazione del piano di lavoro e per assicurare la tempestiva realizzazione del corridoio.** Tale piano contiene in particolare:

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) gli obiettivi del corridoio della rete centrale, in particolare per quanto riguarda le prestazioni relative alla qualità del servizio, la capacità e conformità ai requisiti di cui al capo II;

Emendamento

b) gli obiettivi del corridoio della rete centrale, in particolare per quanto riguarda le prestazioni relative alla qualità, **all'accessibilità e alla sicurezza** del servizio, la capacità e conformità ai requisiti di cui al capo II;

PROCEDURA

Titolo	Sviluppo della rete transeuropea dei trasporti		
Riferimenti	COM(2011)0650 – C7-0375/2011 – 2011/0294(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	TRAN 15.11.2011		
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 15.11.2011		
Relatore per parere Nomina	Sergio Gaetano Cofferati 24.1.2012		
Esame in commissione	20.6.2012	6.9.2012	10.10.2012
Approvazione	11.10.2012		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	32 0 2	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Gesine Meissner, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Barbara Weiler		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Kerstin Westphal		